



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia

Servizio Segreteria

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA'
O PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE
O DI USO PUBBLICO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 83 DEL 29.06.1995

MODIFICATO CON
DELIBERE di C.C. n. 38 del 27.3.2007

TESTO VIGENTE

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1	Ambito e scopo del Regolamento	pag. 4
art. 2	Nozione di centro abitato	pag. 4

CAPO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

art. 3	Definizione dei mezzi e degli impianti	pag. 4
art. 4	Insegne	pag. 5
art. 5	Cartello	pag. 5
art. 6	Manifesto	pag. 6
art. 7	Striscione, locandina, stendardo e bandiera	pag. 6
art. 8	Segno orizzontale reclamistico	pag. 6
art. 9	Impianti di pubblicità o propaganda	pag. 6
art. 10	Sorgenti luminose	pag. 8
art. 11	Pubblicità su veicoli	pag. 8
art. 12	Pubblicità sonora	pag. 8

CAPO III NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

art. 13	Collocazione vietata	pag. 9
art. 14	Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari	pag. 10
art. 15	Criteri di individuazione degli spazi di collocazione	pag. 10
art. 16	Piani e studi coordinati di arredo urbano	pag. 10
art. 17	Pubblicità direzionale	pag. 10
art. 18	Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà	pag. 11
art. 19	Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari	pag. 10
art. 20	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi	pag. 11
art. 21	Caratteristiche particolari delle insegne	pag. 12
art. 22	Caratteristiche delle tende	pag. 13
art. 23	Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio	pag. 13
art. 24	Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni	pag. 13
art. 25	Pubblicità sonora e fonica	pag. 14

CAPO IV
DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

art. 26	Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari	pag. 15
art. 27	Caratteristiche particolari degli striscioni e bandiere	pag. 15
art. 28	Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici	pag. 15
art. 29	Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di Servizi per gli utenti	pag. 16
art. 30	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	pag. 16
art. 31	Stazioni di rifornimento di carburante	pag. 16

CAPO V
**COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO
STORICO**

art. 32	Norme generali	pag. 17
art. 33	Collocazione di insegne	pag. 18
art. 34	Collocazione di targhe professionali o di esercizio	pag. 18
art. 35	Collocazione bacheche ed insegne di valore storico	pag. 18
art. 36	Collocazione di tende	pag. 19

CAPO VI
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

art. 37:	Presentazione della domanda al Comune	pag. 19
art. 38:	Casi particolari	pag. 21
art. 39:	Interventi di sostituzione e modifica delle insegne	pag. 21
art. 40:	Termine di validità dell'autorizzazione	pag. 21
art. 41:	Rinnovo dell'autorizzazione	pag. 21
art. 42:	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 22
art. 43:	Decadenza dell'autorizzazione	pag. 22

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 44:	Norma transitoria	pag. 23
art. 45:	Entrata in vigore del Regolamento	pag. 23

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D. Lg. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione, e nel D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico.

2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Art. 2 - Nozione di centro abitato

1. La nozione di centro abitato, ai fini del presente Regolamento, è quella fornita dalla legge ed individuata dal vigente P.R.G.

CAPO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 3 - Definizione dei mezzi e degli impianti

1. Ai fini del presente Regolamento, per "insegna", "sorgente luminosa", "cartello", "manifesto", "striscione locandina e stendardo", "segno orizzontale reclamistico" e "impianto di pubblicità e propaganda", s'intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.

2. Con il termine generico "altri mezzi pubblicitari", usato negli articoli successivi, s'intendono i mezzi elencati nel comma 1, ad eccezione di "cartello", "manifesto" e "sorgente luminosa", rispettivamente precisati agli artt. 5, 6 e 10.

Art. 4 - Insegne

1. E' da considerarsi "insegna" la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio-logo, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma, si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. Le insegne di esercizio e le insegne pubblicitarie si distinguono, secondo la loro collocazione, nei casi consentiti dal vigente piano regolatore generale, in:

- a) insegna a bandiera orizzontale (sporgenti da una costruzione);
- b) insegna a bandiera verticale (sporgenti da una costruzione);
- c) insegna frontale;
- d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
- e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).

4. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate in centro abitato, sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e): mq. 10, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata, mq. 2, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- per quelle individuate al precedente punto d), mq. 26.

5. La collocazione di insegne nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e la dimensione delle stesse sono disciplinate nel capo V° del presente Regolamento.

6. Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.

Art. 5 - Cartello

1. Si definisce "cartello" il manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le

facciate, anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

Art. 6 - Manifesto

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale, eccetto quelli strettamente temporanei emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

Art. 7 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor.

Art. 8 - Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfa numerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 9 - Impianti di pubblicità o propaganda

1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto, o come segno orizzontale reclamistico.

2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:

- a) la "insegna di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell'art. 21, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 4, comma 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) la "insegna pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art. 24;
- c) la "targa", ossia un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposto sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede dell'attività o nelle immediate vicinanze, le cui dimensioni non dovranno essere superiori a cm. 50x30; per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria, si fa riferimento alle norme speciali vigenti.
- d) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);
- e) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi con le limitazioni di cui al successivo art. 22;
- f) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, dall'art. 3 del D.Lgs. del 15.11.1993, n. 507, secondo la seguente tipologia:
 - "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: mt. 6x3);
 - tipo "stendardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm. 140x100; 200 x 140 e 280 x 200); che verticalmente (dimensioni: cm.100x140, 140x200 e 200x240);
 - tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100;
 - tipo "trespolo", etc.: impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: cm. 140x200);
- g) l' "impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili, eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari,

- di cui al successivo art. 14, se installati, fuori dal centro abitato, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 16, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;
- h) l' "impianto di insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq. complessivamente; nelle zone pedonali non dovrà superare la superficie di mq. 6;
- i) la "vetrofania" o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfa numerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

3. Nel caso che i progetti delle concessioni o autorizzazioni edilizie prevedano già l'inserimento, per tipologia e dimensioni, di insegne di esercizio e di targhe professionali, il rilascio della relativa autorizzazione è condizionato al parere tecnico della sola Polizia Municipale.

Art. 10 - Sorgenti luminose

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.

Art. 11 - Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lg. 30/4/92, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e disciplinata nel "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

Art. 12 - Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 25 del presente Regolamento.

CAPO III

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 13 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del D.Lg. 30/4/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 51 e seguenti del relativo "Regolamento di Esecuzione e Attuazione" DPR 16/12/1992 n. 495.

2. Sono fatte salve le prescrizioni e le disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità, regolate dagli artt. 32, 33, 34, 35, 36, 37 del presente regolamento.

3. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 21, 4° comma.

4. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno ml. 1,50, rispetto alla banchina stradale. In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi e salvo quanto previsto all'art. 51 del D.P.R. 495/92, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale o da altri piani, urbanistici ed edilizi, di polizia urbana, etc.

5. Lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi alle stazioni di servizio e alle aree di parcheggio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso riprodotto il marchio di fabbrica, o la ragione sociale abbinati ai servizi ivi prestati.

6. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, come di seguito indicato:

- mt. 30 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
- mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie e sottopassaggi;
- mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi.
- mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo naturale, la distanza dovrà essere in linea con questa.

Art. 14 - Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

1. Fuori dal centro abitato i cartelli ed i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, che possono raggiungere la superficie di 20 mq. (D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 48, comma 1).

2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da 6 a 3 mq., se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dal centro abitato, entro le distanze di Km. 5 dal cartello di indicazione del centro abitato. (D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 48 comma 2).

3. Per quanto riguarda i cartelli ed i mezzi pubblicitari nel centro abitato, si rimanda alle norme del presente regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianto.

Art. 15 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.

Art. 16 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano approvati con specifici atti deliberativi dall'amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e dei criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 17 - Pubblicità direzionale

1. La pubblicità "direzionale" consiste in una serie di cartelli ed altri impianti pubblicitari con simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività; essa viene disciplinata con apposito provvedimento dell'amministrazione comunale, nel rispetto degli art. 134 e seguenti del regolamento codice della strada.

Art. 18 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, indicati nell'art. 51, comma 9 e 10, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, con le limitazioni e le prescrizioni ivi precisate.

Art. 19 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

4. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

5. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, salvo quella a rimozione quotidiana notturna.

6. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni dei precedenti commi n. 3 e 4.

Art. 20 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce nè intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 1).

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 50 comma 2).

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso (DPR 16/12/1992, n. 495, art. 50 comma 3).

4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
5. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 21 - Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le sporgenze di cassonetti e delle insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo:

- a) fino a m. 4 , 50 di altezza sono ammesse, solo se esiste il marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 20;
- b) oltre i m. 4,50 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.

2. Le insegne frontali devono essere installate nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave o immediatamente sopra lo stesso.

3. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, su pensilina, intesa come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio.

4. E' vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione per gli edifici compresi nelle aree industriali di cui alla Legge 10 ottobre 1969, n. 739 e sue eventuali successive modificazioni, e nelle zone commerciali e artigianali individuate dal piano regolatore generale.

5. E' vietata l'installazione di insegne sulla facciata degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 23.

6. Le farmacie potranno installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e comunque non in prossimità (distanza non inferiore a ml. 8) di un impianto semaforico:

- a) una insegna a forma di croce verde, che sarà resa luminosa nell'orario serale e notturno;
- b) una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi legno non trattato e cartone.

Art. 22 - Caratteristiche delle tende

1. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie in centro storico si osservano le seguenti disposizioni:

- le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario e riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra; i caratteri della scritta devono essere contenuti in una sola riga, della dimensione massima di cm. 15 di altezza;
- le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale o il marchio di fabbrica, devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali.
- nel caso di più tende riferite alla stessa unità commerciale, la scritta deve essere posta solo su una di esse.
- l'altezza dal suolo in ogni punto non dovrà essere inferiore a cm. 220 e il limite della tenda, parallela all'edificio, dovrà distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede. La Commissione Edilizia si riserva di valutare ciascun caso in relazione a quanto sopra indicato.

Art. 23 - Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50x30.

Art. 24 - Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70x100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 9, comma 2 lettera f) del presente regolamento, la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto all'art. 3 del D.Lg. 15/11/1993, n. 507, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie:

- gli impianti tipo "poster" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6x3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti, con coloritura diversa dalle cornici, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o

bifacciale, indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà essere effettuata rispettando le caratteristiche tecniche e le misure previste dal Piano Generale degli impianti..

- gli impianti tipo "standard", di dimensioni massime cm. 140x200, dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico preferibilmente a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore adatto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui all'art. 9, comma 2, lett. f), fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso, che sarà utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà essere effettuata rispettando le caratteristiche tecniche e le misure previste dal piano generale degli impianti.

- gli impianti tipo "tabella" sono costituiti da un quadro monofacciale in lamiera o altro materiale, con cornice perimetrale metallica color graffite, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere il numero identificativo dell'impianto, la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli.

4. Gli impianti tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali (tre facce o più) e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzato in profilato metallico con sezione a "L" o a "V", opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato con colore graffite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140x200, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà essere dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso, che sarà utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100.

Art. 25 - Pubblicità sonora e fonica.

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15, 5° comma del D.Lg. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale a norma del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 59, comma 2.

3. La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, purché le emissioni sonore non superino i limiti consentiti dalla vigente normativa, può essere autorizzata dall'amministrazione comunale, con le limitazioni di cui al successivo art. 32 comma 4, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso.

CAPO IV DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 26 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del capo III.

Art. 27 - Caratteristiche particolari degli striscioni e bandiere

1. L'esposizione di striscioni attraversanti la sede stradale e di stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative al marchio, alla denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor. Per gli striscioni, locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono:

- a m. 100 fuori dal centro abitato;
- a m. 25 nel centro abitato;

(D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 10 "regolamento di esecuzione e attuazione").

2. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

Art. 28 - Caratteristiche Particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 13 del presente regolamento, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 9 "regolamento di esecuzione e attuazione").

2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 29 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade o in prossimità di esse, e ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, fioriere, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1 (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 8 "regolamento di esecuzione e attuazione").

Art. 30 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Lungo le strade di tipo D, E ed F, come definite dall'art. 2 del D. Lg. 30 aprile 1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 10% delle aree occupate dalle stazioni di servizio.

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 52, comma 4).

3. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 7).

Art. 31 - Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20.

CAPO V

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO

Art. 32 - Norme generali

1. Le norme del presente capo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e all'interno del centro storico, delimitato dai vigenti strumenti urbanistici. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni. In particolare, sono vietate:

- a) la collocazione di insegne su palina, escluse le zone con carattere prettamente pedonale;
- b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di generi di monopolio ed uffici postali e ai posti telefonici pubblici, di pronto soccorso, farmacie e alberghi;
- c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
- d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all' art. 27 del presente regolamento;
- e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
- f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
- g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
- h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro e prive di illuminazione propria e quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse. Le bacheche relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo potranno avere illuminazione propria;
- i) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

2. Per l'informazione sulle attività dei teatri e dei musei e sulle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali, sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti, in deroga alle disposizioni di cui al Capo III del presente regolamento, i relativi cartelli informativi.

3. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, e delle Associazioni riconosciute (purché prive di illuminazione propria).

4. In relazione ad esigenze di pubblico interesse per questioni di viabilità, di natura estetica ed ambientale sono vietate le seguenti forme pubblicitarie:

- il lancio di manifestini anche tramite veicoli e aeromobili;
- la distribuzione a mano di volantini o manifestini all'interno del centro storico, di cui al 1° comma;
- la pubblicità sonora con mezzi mobili all'interno del centro storico e nelle zone di carattere commerciale, effettuata anche con impianti fissi in luoghi pubblici, salve le ipotesi previste dal codice della strada e il relativo regolamento di attuazione;
- la pubblicità permanente installata su palificazione della pubblica illuminazione;
- le insegne o altri mezzi pubblicitari installati a bandiera o a muro all'esterno delle facciate o tra gli intercolunni dei portici o trasversalmente ad essi o su pilastri; gli striscioni attraversanti strade o piazze, con eccezione di quelli concernenti mostre o manifestazioni.

Art. 33 - Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere preferibilmente contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. E' comunque vietata l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di apertura ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.

2. La collocazione al di sopra del locale di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.

3. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale, relative a rivendite di generi di monopolio, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

Art. 34 - Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite.

Art. 35 - Collocazione bacheche ed insegne di valore storico

1. L'amministrazione comunale si riserva di individuare insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di alta qualità progettuale, da sottoporre a tutela.

Art. 36 - Collocazione di tende

1. Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 22, le tende esterne sono collocate secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

CAPO VI PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 37 - Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, da compiliarsi su appositi moduli forniti dal Comune, deve essere presentata in carta resa legale all'Ufficio Protocollo. Nei casi previsti dall'art. 9 e dall'art. 19, comma 2°, essa deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche;
- c) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante; in caso di impianto su suolo è necessario produrre una planimetria catastale del luogo interessato;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- f) autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;

- g) nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà;
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto;
- i) ricevuta in originale dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.
- l) la specificazione della tipologia di impianto che si intende installare fra quelle previste nel Piano, l'ubicazione e il numero di posizione indicato nel piano.

2. Per impianti posti fuori del centro abitato, l'interessato deve precedentemente farsi rilasciare la prevista concessione, secondo il seguente ordine di competenza:

- per le strade e le autostrade statali, dalla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione, dalla Società concessionaria;
- per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari, dal Comando territoriale competente;

3. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri enti correnti all'interno di centri abitati.

4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

5. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previa autorizzazione sul messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5/2/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

6. Gli impianti delle affissioni, sia pubblici che privati, devono essere installati nei punti previsti nel Piano generale degli impianti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste. Ogni soggetto privato non potrà essere autorizzato a installare impianti per le affissioni dirette per una superficie complessiva superiore a 34 mq. e l'assegnazione sarà effettuata sulla base degli spazi disponibili.

7. In sede di prima applicazione del Piano generale degli impianti le autorizzazioni saranno rilasciate tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- contenzioso giudiziario pendente dovuto alla mancata tempestiva adozione del Piano generale degli impianti;
- domande pendenti alla data di approvazione del Piano generale degli impianti.

Art. 38 - Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), h), i), del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

2. Per l'apposizione di vetrofanie relative a messaggi temporanei, deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo;

3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,50, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte del competente ufficio pubblicità, previo parere del Comando VV.UU. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata complessivamente eccede i cmq. 300;

4. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

Art. 39 - Interventi di sostituzione e modifica delle insegne

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio della stessa, e fermo restando la durata, intenda variare il messaggio pubblicitario dell'insegna, deve farne domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, previo il solo parere dei vigili urbani.

Art. 40 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo massimo di sei anni.

Art. 41 - Rinnovo dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari permanenti è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la

persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 37, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre, comportano l'applicazione della procedura di cui all'art. 37.

Art. 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- c) procedere alla rimozione, in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- d) fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - soggetto titolare
 - numero della autorizzazione comunale e anno del rilascio
 - data di scadenza.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 43 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati.

2. Le cause di decadenza devono essere riportate integralmente nel modulo di domanda e nel provvedimento autorizzativo o concessorio.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Norma transitoria

1. I mezzi pubblicitari già autorizzati, diversi da quelli di cui al successivo comma, devono essere adeguati alle norme del presente regolamento entro il termine del 31/12/1996.

Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimossi tutti i mezzi in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni attualmente collocati possono essere mantenuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, mentre i nuovi impianti dovranno essere adeguati.

Art. 45 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo all'anno in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge, e sostituisce ogni altra regolamentazione in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.